## Art. 79, comma 3, CCNL 16/11/2022

Ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCNL 16/11/2022, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) della medesima disposizione contrattuale (risorse finalizate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gesionali e di politica retributiva degli enti) e di quelle di cui all'art. 17, comma 6, dello stesso CCNL 16/11/2022 (risorse per gli incarichi di elevata qualificazione – EQ), di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018.

Tali risorse, essendo finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D. L. n. 80/2021 e s.m.i. (superamento dei limiti di spesa per il trattamento accessorio, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica), non sono sottoposte al limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Le risorse, come sopra individuate, vanno ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo e dello stanziamento per le posizioni organizzative:

## Esempio:

0,22% del monte salari 2018 = 2.000,00 Euro Totale risorse costituzione fondo 2021 = 120.000,00 Euro Totale risorse a carico del bilancio per le posizioni organizzative 2021 = 40.000,00

Ripartizione risorse 0,22% monte salari 2018: 2.000,00 \* 120.000,00 / 160.000,00 = 1.500,00 INCREMENTO QUOTA FONDO 2.000,00 \* 40.000,00 / 160.000,00 = 500,00 INCREMENTO QUOTA RISORSE P.O.